

AT003279.DOC

Numero 16953 di Repertorio

Numero 9033 di Raccolta

VERBALE DI ASSEMBLEA

REPUBBLICA ITALIANA

Il ventuno giugno duemilaventiquattro

- 21 giugno 2024 -

in Alessandria e nel mio studio, alle ore undici e minuti quarantacinque.

Innanzi a me avv. Carlo Conforti, notaio iscritto al ruolo dei Distretti Riuniti di Alessandria, Acqui Terme e Tortona, residente in Alessandria, con studio alla Piazzetta della Lega Lombarda numero 14,

E' PRESENTE

-- NICOLA PADULA, nato a San Chirico Nuovo l'11 maggio 1955, codice fiscale PDL NCL 55E11 H795J, quale Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della società unipersonale "SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA DLF AL SRL", con sede in Alessandria al viale Brigata Ravenna numero 8, capitale sociale euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero) interamente versato, numero di iscrizione al Registro Imprese di Alessandria-Asti, codice fiscale e partita IVA 02225810064, numero REA AL-237255, con domicilio, per la carica, presso la sede sociale.

Io notaio sono certo dell'identità personale del costituito, il quale dichiara essere riunita in questi luogo, giorno e ora, l'assemblea della Società, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- Modifica dello statuto sociale secondo le disposizioni D. Lgs. 36/2021 e s.m. (riforma dell'ordinamento sportivo); e mi chiede di redigere questo verbale, ai sensi dell'articolo 2480 del Codice Civile.

Io notaio dò atto di quanto segue.

Ai sensi dello Statuto sociale assume la Presidenza esso costituito, il quale

RILEVATA

la regolare convocazione di quest'assemblea ai sensi del vigente statuto;

ACCERTATE

l'identità e la legittimazione dei presenti;

CONSTATA:

- A -

che è presente l'unico socio, titolare dell'intero capitale sociale, "ASSOCIAZIONE DLF ALESSANDRIA-ASTI", con sede in Alessandria al viale Brigata Ravenna numero 8, numero di iscrizione al Registro Imprese di Alessandria-Asti, codice fiscale e partita IVA 0362340069, numero REA AL-30992 - rappresentata da MARCO IACULLI, nato ad Alessandria il 31 dicembre 1978, codice fiscale CLL MRC 78T31 A182T;

- B -

Registrato in
Alessandria
il 21/06/2024
n. 7290
Serie 1T
Euro 356,00

che per il Consiglio di Amministrazione è presente il solo es-
so costituito Presidente, essendo tutti gli altri consiglieri
previamente informati;

- C -

che non esiste l'Organo di Controllo, non ricorrendo le condi-
zioni previste dalla legge per l'obbligatorietà della nomina;

E, PERTANTO, DICHIARA

l'assemblea validamente costituita e atta a deliberare e apre
la discussione sull'argomento all'Ordine del Giorno.

Prende la parola il Presidente, il quale espone la necessità
di ampliare l'oggetto sociale al fine di ricomprendervi le at-
tività sportive dilettantistiche del trekking, del walking e
l'attività sportiva della ginnastica finalizzata alla salute e
al fitness, nonché i motivi che rendono opportuno adeguare il
vigente statuto sociale alle nuove normative di legge e alle
mutate esigenze della società e, pertanto, di adottare le nuo-
ve norme che regoleranno la vita e il funzionamento degli or-
gani della società medesima.

Il Presidente, pertanto, legge tutti gli articoli, che costi-
tuiscono il nuovo statuto che l'assemblea potrà approvare.

A questo punto l'assemblea dei soci, udita la relazione del
Presidente, con voto espresso per alzata di mano, all'unanimi-
tà

DELIBERA QUANTO SEGUE:

"E' approvato, articolo per articolo e nella sua interezza, il
nuovo statuto che regolerà la vita della società, con la pre-
visione, tra l'altro, della integrazione dell'oggetto sociale
con le attività indicate nell'assertiva del Presidente.

Ai sensi degli articoli 2480 e 2436, sesto comma, del codice
civile, si allega a quest'atto con la lettera "A" lo Statuto
sociale nella sua redazione aggiornata.

Null'altro essendovi a deliberare, il Presidente proclama i
risultati della votazione e dichiara chiusa l'assemblea alle
ore dodici e minuti quindici.

Il costituito mi dispensa dalla lettura di quanto allegato.

Richiesto

io notaio ho ricevuto questo atto da me letto al costituito
che lo dichiara conforme alla sua volontà e con me notaio lo
sottoscrive, alle ore dodici e minuti ventidue.

Consta di cinque pagine di due fogli scritte a macchina da
persona di mia fiducia e in parte di mio pugno.

Firmati: PADULA NICOLA

CARLO CONFORTI notaio

Allegato "A" al numero di 9033 Raccolta

NORME DI FUNZIONAMENTO DELLA

"SOCIETÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA DLF AL SRL"

DENOMINAZIONE - OGGETTO - SEDE - DURATA

Art. 1) Costituzione - Denominazione

È costituita ai sensi e per gli effetti di quanto contenuto

nel primo libro del Codice Civile e nel D. Lgs 36/2021 e successive modifiche, una società a responsabilità limitata con denominazione

"SOCIETÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA DLF AL SRL".

La società si è costituita come diretta espressione del Dopolavoro Ferroviario di Alessandria a cui si ispira a livello valoriale e di missione pur nella sua autonomia patrimoniale, giuridica e fiscale.

La stessa si è costituita al fine di fornire servizi sportivi prevalentemente ai soci del Dopolavoro Ferroviario e in quest'ottica persegue le sue finalità.

Art. 2) Oggetto sociale

La società, senza fini di lucro, riconosciuta ai fini sportivi ai sensi dell'articolo 10, D. Lgs. 36/2021, esercita in via stabile e principale l'organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche ai sensi dell'articolo 7.1, lettera b), D. Lgs. 36/2021, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica e ha per oggetto principale l'esercizio di attività sportive dilettantistiche, nelle sue molteplici forme tramite corsi, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- di ginnastica, danza, fitness, biliardo, tennis, rugby, judo, aikido, kung-fu, ballo, pesca sportiva, bocce, tiro con l'arco, nuoto, podismo, calcetto, calcio, atletica leggera, trekking, walking, attività sportiva ginnastica finalizzata alla salute e al fitness ed ogni altra attività sportiva dilettantistica;
- di preparazione, gare a qualsiasi livello, tornei, attività didattica, nonché la promozione e l'organizzazione di gare, tornei, manifestazioni, iniziative ed ogni altra attività sportiva dilettantistica aventi come scopo la crescita e lo sviluppo della cultura e dell'etica sportiva in generale;
- quanto sopra con le finalità e con l'osservanza delle norme e delle direttive del CONI, del CIP e delle federazioni sportive nazionali ed enti di promozione sportiva.

La società svolgerà anche attività di natura culturale, ricreativa, sociale di solidarietà finalizzata al benessere ed al miglioramento fisico e psichico dell'individuo.

La società si conforma alle norme e alle direttive degli organismi dell'ordinamento sportivo con particolare riferimento alle disposizioni del CONI e del CIP, nonché agli statuti ed ai regolamenti delle federazioni sportive nazionali o dell'ente di promozione sportiva a cui si affilia, anche se non espressamente richiamate.

Costituiscono, quindi, parte integrante del presente statuto le norme contenute negli statuti e nei regolamenti federali, nella parte relativa all'organizzazione e alla gestione delle società affiliate, anche se non espressamente e singolarmente richiamati.

La società si impegna per conto di coloro che svolgono attivi-

tà al suo interno al rispetto dei regolamenti e delle direttive stabilite dalla FSN, EPS e DSA, anche in materia di prevenzione e contrasto alla violenza di genere di cui all'articolo 16 di cui D. Lgs. 39/2021.

La società, inoltre, potrà compiere:

- ogni operazione di carattere mobiliare, immobiliare e pertinenze, e in particolare quelle relative alla costruzione, l'ampliamento, la dotazione di attrezzature ed il miglioramento di impianti sportivi, ivi compresa l'acquisizione delle relative aree e dei relativi terreni, nonché l'acquisto di immobili da destinare ad attività sportive;

- promuovere pubblicizzare la propria attività e la propria immagine utilizzando modelli ed emblemi, direttamente o a mezzo terzi;

- organizzare attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nelle attività sportive; l'organizzazione e la gestione di strutture sportive (palestre, piscine, campi sportivi ed altre strutture) e i servizi connessi (punti di ristoro, bar, ristoranti ed altri servizi).

Per il conseguimento dell'oggetto sociale la società potrà ulteriormente compiere, nei limiti di legge:

- tutte le operazioni commerciali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari utili e/o necessarie; potrà anche assumere partecipazioni di interessenze in altre società aventi scopi analoghi, affini e connessi al proprio;

- nonché, sempre per il conseguimento degli scopi sociali, concedere garanzie reali, rilasciare fidejussioni e avalli anche a favore di terzi, esclusa in ogni caso la raccolta di risparmio nei confronti del pubblico.

Art. 3) Sede

La società ha sede nel Comune di Alessandria.

L'organo amministrativo ha facoltà di istituire altrove, anche all'estero, uffici, agenzie e rappresentanze.

L'assemblea dei soci potrà istituire sedi secondarie.

Art.4) Durata

La durata della società è a tempo indeterminato.

CAPITALE - TRASFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI

Art. 5) Capitale sociale

Il capitale sociale è determinato in euro 10.000,00 (diecimila), diviso in quote ai sensi di legge.

Nell'ipotesi prevista dell'articolo 2466 del Codice civile è consentita la vendita all'incanto della partecipazione del socio moroso.

Il capitale può essere aumentato anche con conferimento di crediti, di beni in natura ed in genere di qualsiasi elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica. Il conferimento potrà avvenire anche mediante la prestazione di una polizza assicurativa o di una fideiussione bancaria con cui siano garantiti, per l'intero valore ad essi assegnato, gli obblighi assunti dal socio aventi per oggetto la prestazione

d'opera o di servizi a favore della società; detta polizza o fideiussione potranno essere sostituite dal socio con il versamento a titolo di cauzione del corrispondente importo in denaro presso la società.

Per le decisioni di aumento e riduzione del capitale sociale si applicano gli articoli 2481 e seguenti del Codice civile. Salvo il caso di cui all'articolo 2482 ter del Codice civile, gli aumenti del capitale possono essere attuati anche mediante offerta di partecipazioni di nuova emissione a terzi; in tal caso spetta ai soci, che non hanno concorso alla decisione, il diritto di recesso a norma dell'articolo 2473 del Codice civile.

Le partecipazioni sono intrasferibili, ma ai soci compete il diritto di recesso ai sensi di legge.

La società ha facoltà di raccogliere presso i propri soci e nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti, i fondi necessari per il conseguimento dell'oggetto sociale, secondo modalità che non figurino raccolta di risparmio al pubblico. Gli eventuali finanziamenti saranno fruttiferi o infruttiferi di interessi secondo quanto verrà deciso dall'assemblea dei soci.

RECESSO - ESCLUSIONE

Art. 6) Recesso

Hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso all'approvazione delle decisioni riguardanti:

- a) il cambiamento dell'oggetto della società;
- b) il cambiamento del tipo di società,
- c) la fusione e la scissione della società;
- d) la revoca dello Stato di liquidazione;
- e) il trasferimento della sede sociale all'estero;
- f) l'eliminazione di una o più cause di recesso;
- g) il compimento di operazioni che comportino una sostanziale modifica dell'oggetto della società;
- h) il compimento di operazioni che determinino una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci ai sensi dell'articolo 2468 quarto comma del Codice civile;
- i) l'aumento di capitale sociale mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi;
- j) le modificazioni della clausola compromissoria di cui all'art. 28) delle presenti norme di funzionamento.

Il diritto di recesso spetta in tutti gli altri casi previsti dalla legge. Qualora la società sia soggetta ad attività di direzione coordinamento ai sensi degli articoli 2497 e seguenti del Codice civile, spetterà ai soci il diritto di recesso nelle ipotesi previste dall'articolo 2497 quater del Codice civile. I soci hanno, inoltre, diritto di recedere dalla società in relazione al disposto dell'articolo 2469 secondo comma del Codice civile.

Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera inviata con

raccomandata con avviso di ricevimento. La raccomandata deve essere inviata entro 30 giorni dall'iscrizione nel registro imprese o, se non prevista, dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci, della decisione che lo legittima, con le generalità del socio recedente e del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento.

Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una decisione, esso può essere esercitato non oltre 30 giorni dalla sua conoscenza da parte del socio; l'organo amministrativo è tenuto a comunicare ai soci i fatti che possono dare luogo all'esercizio del recesso entro 15 giorni dalla data in cui ne è venuto esso stesso a conoscenza.

Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta nella sede della società.

Dell'esercizio del diritto di recesso deve essere fatta annotazione nel libro dei soci.

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se entro 90 giorni dall'esercizio del recesso la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

Al socio receduto sarà rimborsato il solo valore nominale della quota non applicandosi quindi la disciplina di cui al terzo comma dell'art. 2473 del Codice Civile.

Il rimborso delle partecipazioni deve essere eseguito entro 180 giorni dall'evento dal quale consegue la liquidazione.

Art. 7) Esclusione

Non sono previste specifiche ipotesi di esclusione del socio per giusta causa.

UNICO SOCIO

Art. 8) Adempimenti

Quando l'intera partecipazione appartiene ad un solo socio o muta la persona dell'unico socio, gli amministratori devono effettuare gli adempimenti previsti ai sensi dell'articolo 2470 del Codice civile.

Quando si costituisce o si ricostruisce la pluralità dei soci, gli amministratori devono depositare la relativa dichiarazione per l'iscrizione nel registro imprese.

L'unico socio o colui che cessa di essere tale può provvedere alla pubblicità prevista nei commi precedenti le dichiarazioni degli amministratori devono essere riportate, entro 30 giorni dall'iscrizione, nel libro dei soci e devono indicare la data di tale iscrizione.

SOGGEZIONE AD ATTIVITÀ DI DIREZIONE E COORDINAMENTO

Art. 9) Soggezione

La società deve indicare l'eventuale propria soggezione all'altrui attività di direzione coordinamento negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura degli amministratori, presso la sezione del registro imprese di cui all'articolo 2497 bis secondo comma del Codice civile.

DECISIONI DEI SOCI - ASSEMBLEA

Art. 10) Decisioni dei soci

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dalle presenti norme di funzionamento, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentino almeno 1/3 (un terzo) del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alle competenze dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio;
- b) la nomina degli amministratori e la struttura dell'organo amministrativo (fatta eccezione per il primo organo amministrativo, nominato in sede di atto costitutivo);
- c) la nomina dell'organo di controllo e del revisore;
- d) le modificazioni delle norme di funzionamento;
- e) la decisione di compiere operazioni che comportano una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- f) le decisioni in ordine l'anticipato scioglimento della società e alla sua revoca, la nomina, la revoca della sostituzione dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione.

Hanno diritto di voto i soci iscritti nel registro imprese. In ogni caso il voto compete a ciascun socio in misura proporzionale alla sua partecipazione. Salvo quanto previsto al successivo articolo 11), le decisioni dei soci possono essere adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

In tal caso dai documenti sottoscritti dai soci devono risultare con chiarezza:

- l'argomento oggetto della decisione
- il consenso alla stessa.

La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli, purché sia assicurato a ciascun socio diritto di partecipare alla decisione sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguate informazione.

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento, ovvero più documenti che contengono il medesimo testo di decisione, da parte di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale.

Il procedimento deve concludersi entro 30 giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nella decisione.

Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente articolo assumono la data dell'ultima dichiarazione pervenuta nel termine prescelto e devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni dei soci.

Art. 11) Funzionamento dell'assemblea

Nel caso le decisioni abbiano come oggetto:

- le materie indicate nel precedente articolo decimo lettere d) e) f);
- nonché in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dalle presenti norme;

- oppure quando lo richiedono uno o più amministratori;
- o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale;
esse devono essere adottate mediante deliberazione assembleare.

L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo anche fuori dalla sede sociale purché in Italia.

In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro in attività, l'assemblea può essere convocata dall'organo di controllo, se nominato, o anche da un socio.

L'assemblea per l'approvazione del bilancio deve essere convocata almeno una volta all'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Quando particolari esigenze lo richiedano, e comunque con i limiti e le condizioni previste dalla legge, l'assemblea per l'approvazione del bilancio potrà essere convocata entro il maggior termine previsto dalla legge medesima.

Art. 12) Convocazione

L'assemblea viene convocata con l'avviso spedito 8 giorni o, se spedito successivamente, deve essere ricevuto almeno 5 giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, trasmissione o mezzo telefax o messaggio di posta elettronica, fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio risultante dal registro imprese.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risulti illegalmente costituita.

Anche in seconda convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione.

In caso di mancata convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori o l'organo di controllo, se nominato, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

Se gli amministratori o l'organo di controllo, se nominato, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati della riunione su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, collegati con mezzi di telecomunicazione, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo

svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

- siano indicati nell' avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea tenuta ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 2479-bis del Codice Civile) i luoghi collegati con mezzi di telecomunicazione a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire.

Verificandosi tali condizioni l'assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il segretario della riunione onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro sociale.

In tutti i luoghi collegati con mezzi di telecomunicazione in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

Art. 13) Diritto di voto

In assemblea hanno diritto di voto i soci iscritti nel registro imprese e il voto del socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare anche da soggetto, non socio, per delega scritta, che deve essere conservata dalla società.

Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante. Se la delega viene conferita per la singola assemblea, essa ha effetto anche per la seconda convocazione.

La rappresentanza non può essere conferita ad amministratori, sindaci o ai revisori se nominati.

Art. 14) Presidenza dell'assemblea

L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. In caso di impedimento o assenza di questi da altra persona designata dall'Assemblea tra i presenti.

L'Assemblea nomina un segretario che potrà essere anche non socio.

Le deliberazioni sono fatte constare da processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

Nei casi previsti dalla legge e, inoltre, quando l'Organo Amministrativo lo ritenga opportuno, il verbale viene redatto da un notaio.

Art. 15) Deliberazioni assembleari

Per le deliberazioni delle assemblee valgono espressamente le norme di legge.

Nei casi in cui per legge o in virtù delle presenti norme il diritto di voto è sospeso, si applica l'articolo 2368, terzo

comma del Codice civile.

ORGANO AMMINISTRATIVO

Art. 16) Generalità

La società può essere amministrata, alternativamente, su decisione dei soci in sede di nomina:

- a) da un amministratore unico;
- b) da un consiglio di amministrazione composto da tre a cinque membri, secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina;
- c) da due o più amministratori con poteri congiunti, disgiunti o da esercitare a maggioranza.

Qualora vengano nominati due o più amministratori senza alcuna indicazione relativa alle modalità di esercizio di poteri di amministrazione, si intende costituito un consiglio di amministrazione.

Per organo amministrativo si intende l'amministratore unico, oppure il Consiglio di amministrazione, oppure l'insieme di amministratori cui sia affidata congiuntamente o disgiuntamente l'amministrazione.

Gli amministratori possono anche essere non soci.

Si applica agli amministratori il divieto di concorrenza di cui all'articolo 2390 del Codice civile.

Gli amministratori restano in carica fino a revoca o dimissioni o per il periodo determinato dai soci al momento della nomina. Gli amministratori sono rieleggibili.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

Salvo quanto previsto nel comma successivo, se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli; gli amministratori così nominati resteranno in carica fino alla prossima assemblea.

Nel caso di nomina del Consiglio di amministrazione, se per qualsiasi causa viene meno la metà dei consiglieri (in caso di numero pari) o la maggioranza degli stessi (in caso di numero dispari), si applica l'articolo 2386 del Codice civile.

Art. 17) Presidenza del consiglio

Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il Consiglio elegge tra i suoi membri un Presidente.

Le decisioni del Consiglio di Amministrazione, salvo quanto previsto dal presente articolo, possono essere adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto. In tal caso dai documenti sottoscritti dagli amministratori devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione e del consenso alla stessa.

La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli, purché sia assicurato a ciascun amministratore il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata agli aventi diritto adeguata informazione.

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento, ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione, da parte della maggioranza degli amministratori.

Il procedimento deve concludersi entro 15 (quindici) giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nella decisione.

Le decisioni degli amministratori adottate ai sensi del presente articolo assumono la data dell'ultima dichiarazione pervenuta nel termine prescelto.

In caso di richiesta scritta fatta da almeno uno dei suoi membri, nei casi previsti dalla legge e comunque tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario, il Consiglio di Amministrazione deve deliberare in adunanza collegiale.

Le decisioni del Consiglio di Amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica, non computandosi le astensioni.

Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori. La relativa documentazione è conservata dalla società.

Art. 18) Adunanza dell'organo amministrativo

Qualora il Consiglio di Amministrazione deliberi in adunanza collegiale, il Presidente convoca il consiglio fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché tutti gli amministratori siano adeguatamente informati sulle materie da trattare.

La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli amministratori, all'organo di controllo, revisori, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.

Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno. Il consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purché in Italia.

Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica, l'organo di controllo e il revisore, se nominati.

Per le validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, assunte con adunanza dello stesso, si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

In caso di parità di voti, la proposta si intende respinta dalle deliberazioni della seduta, si redigerà verbale firmato dal Presidente e dal Segretario, se nominato, che dovrà essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

Art.19) Poteri dell'organo amministrativo

L'organo amministrativo ha tutti i poteri per l'amministrazione della società.

In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai

poteri degli amministratori.

Nel caso di nomina del Consiglio di amministrazione, questo può delegare tutto o in parte dei suoi poteri ed un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, ovvero a uno o più dei suoi componenti, anche disgiuntamente.

In questo caso si applicano le disposizioni contenute nei commi terzo, quinto e sesto dell'articolo 2381 del Codice civile. Non possono essere delegate le attribuzioni indicate nell'articolo 2475 del Codice civile.

Nel caso di nomina di più amministratori, al momento della nomina i poteri di amministrazione possono essere attribuiti agli stessi congiuntamente, disgiuntamente o a maggioranza, ovvero alcuni poteri di amministrazione possono essere attribuiti in via disgiunta e altri in via congiunta.

In mancanza di qualsiasi precisazione nell'atto di nomina, in ordine alle modalità di esercizio del potere di amministrazione, detti poteri si intendono attribuiti agli amministratori congiuntamente tra loro.

Possono essere nominati i direttori, institori e/o procuratori speciali per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

Qualora l'amministrazione sia affidata disgiuntamente a più amministratori, in caso di opposizione di un amministratore all'operazione che un altro intende compiere, competenti a decidere sull'opposizione sono tutti gli amministratori.

Gli amministratori che siano colpiti da provvedimenti disciplinari degli organi della Federazione e/o dell'ente di promozione sportiva decadono dalla carica per tutto il periodo della inibizione non possono ricoprire cariche sociali.

Sono, altresì, ineleggibili quanti abbiano in essere controversie giudiziarie con il CONI, CIP, le Federazioni, le Discipline associate o altri organismi.

È fatto divieto agli amministratori di ricoprire qualsiasi carica sociale in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione sportiva nazionale, disciplina sportiva associata o Ente di promozione sportiva riconosciuta dal CONI e ove Paralimpici riconosciuti dal CIP, ai sensi dell'art. 11 del Decreto Legislativo numero 36/2021.

Si applica l'articolo 2475 ter, codice civile in materia di conflitti di interesse.

Gli amministratori hanno solamente diritto al rimborso delle spese sostenute per ragioni di ufficio.

Art. 20) Rappresentanza della società

L'amministratore unico ha la rappresentanza della società.

In caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, la rappresentanza della società spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione e ai singoli consiglieri delegati, se nominati.

Nel caso di nomina di più amministratori, la rappresentanza

della società spetta agli stessi congiuntamente o disgiuntamente, allo stesso modo in cui sono stati attribuiti in sede di nomina i poteri di amministrazione.

La rappresentanza della società spetta anche agli institori e ai procuratori nel limite dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

ORGANO DI CONTROLLO - REVISORE

Art. 21)

1. Quando obbligatorio ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, l'Assemblea dei soci nomina un Organo di controllo, monocratico o collegiale.

2. Nel caso di Organo di controllo monocratico, il sindaco incaricato dovrà essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2, c.c.

3. Se l'Organo di controllo si compone di più persone, queste costituiscono il Collegio sindacale. Il Collegio sindacale si compone di un numero variabile da tre a cinque membri effettivi, soci o non soci, e da due sindaci supplenti. In tal caso, almeno uno dei membri deve rientrare tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2, c.c. La nomina del Presidente del Collegio sindacale è riservata all'Assemblea dei soci.

4. Trovano applicazione le cause di decadenza e di ineleggibilità di cui all'art. 2399 c.c..

5. Il primo Organo di controllo è nominato nell'atto costitutivo.

6. I componenti dell'Organo di controllo durano in carica tre esercizi, sono rieleggibili e sono revocabili solo per giusta causa. La delibera di revoca deve essere approvata con decreto dal tribunale, sentito l'interessato.

7. La nomina dei sindaci, con l'indicazione, per ciascuno di essi, del cognome e del nome, del luogo e della data di nascita e del domicilio, nonché la cessazione dall'ufficio devono essere iscritte, a cura dell'Organo amministrativo, nel Registro Imprese entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla nomina. Si applicano le disposizioni dell'art. 2401 c.c.

8. All'atto della nomina, l'Assemblea dei soci determina altresì la retribuzione dei componenti dell'Organo di controllo per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

9. L'Organo di controllo, monocratico o collegiale, vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.lgs. n. 231/2001, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento. Vigila sulla gestione finanziaria, esamina le proposte di bilancio, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa. Partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni e del Consiglio di Amministrazione.

10. L'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere

ad atti di ispezione e controllo, richiedendo agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

11. Delle attività dell'Organo di controllo è redatto apposito verbale, trascritto su apposito libro tenuto a norma di legge.

12. Quando obbligatorio ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, l'Assemblea dei soci nomina il soggetto incaricato della revisione legale dei conti. La revisione legale dei conti è esercitata da un revisore legale o da una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

13. L'incarico di revisione legale dei conti può essere affidato al medesimo Organo di controllo, a condizione che quest'ultimo sia iscritto nell'apposito registro dei revisori legali o, nel caso di Collegio sindacale, che il collegio sia interamente composto siano revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Art. 22) Collegio dei tecnici

La società può costituire il collegio dei tecnici che ha lo scopo principale di creare delle commissioni tecniche che programmino e organizzino le varie attività sportive della società (ginnastica, danza, fitness biliardo, tennis, rugby, judo, aikido, kung-fu, ballo, pesca sportiva, bocce, tiro con l'arco, nuoto, podismo, calcetto, calcio, atletica leggera).

Può costituire altresì gruppi di lavoro che avranno come oggetto fondamentale la programmazione e l'organizzazione delle varie attività svolte dalla società.

BILANCIO E UTILI

Art. 23) Chiusura dell'esercizio sociale

L'esercizio sociale si chiude al trentuno dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo redige il bilancio.

Art. 24) Ripartizione degli utili

Gli utili risultanti dal bilancio, dedotto almeno il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, verranno reinvestiti interamente nella società per il perseguimento esclusivo ai soci delle finalità di cui all'articolo 2) delle presenti Norme o per l'incremento del proprio patrimonio.

È vietata ogni distribuzione diretta o indiretta ai soci, ai lavoratori e collaboratori, agli amministratori e agli altri componenti degli organi sociali, di utili o avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, ex art. 8 del Decreto Legislativo 36/2021 e successive modifiche e integrazioni.

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 25) Modalità

In qualsiasi tempo e per qualsiasi causa si addivenisse allo scioglimento della società, l'organo amministrativo dovrà effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di trenta giorni dal loro verificarsi.

L'assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori determinandone i poteri.

In caso di scioglimento, cancellazione o estinzione per qualunque causa, il patrimonio della società risultante dalla liquidazione sarà devoluto ai fini sportivi, in conformità a quanto disposto dalle disposizioni di legge vigenti.

Art. 26) Controversie

Le eventuali controversie che sorgessero fra i soci o fra i soci e la società, anche se promosse da amministratori, liquidatori e organo di controllo ovvero nei loro confronti e che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale (salvo quelli in cui la legge richiede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero), saranno decise da un arbitro, nominato, entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente, dal presidente dell'ordine dei dottori commercialisti e esperti contabili della provincia nel cui ambito ha sede la società.

L'arbitro deciderà entro 90 giorni dalla nomina, in modo irrevocabilmente vincolativo per le parti, come arbitro irrituale, con dispensa da ogni formalità di procedura ed anche dall'obbligo del deposito del lodo.

Si applicano comunque le disposizioni di cui al decreto legislativo 17 gennaio 2003 n. 5 e successive modifiche ed integrazioni.

Le modifiche alla presente clausola compromissoria, nonché l'eliminazione della stessa, devono essere approvate con delibera dell'assemblea dei soci con la maggioranza di almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi 90 giorni, esercitare il diritto di recesso ai sensi di legge.

Per le controversie non sottoponibili ad arbitrato è competente il foro del luogo dove la società ha la propria sede legale, salvo speciali competenze previste dalla legge.

RINVIO

Art. 27) Riferimenti

Per tutto quanto non previsto dalle presenti norme, si fa riferimento al Codice civile e alle altre leggi in materia e alle disposizioni previste per le società sportive dilettantistiche dal Decreto Legislativo numero 36/2021 e successive modifiche ed integrazioni, fermo restando l'obbligo di conformarsi, comunque, alle norme ed alle direttive del Coni ed agli statuti e ai regolamenti delle federazioni sportive nazionali o dell'ente di promozione sportiva a cui la società intende affiliarsi.

LAVORATORI E VOLONTARI

Art. 28) Funzionamento

I Lavoratori sportivi nella società hanno diritto ad un trattamento economico e normativo ai sensi dell'articolo 25 e seguenti D. Lgs 36/2021, secondo il principio di pari dignità e opportunità, in quanto compatibili, le norme di legge sui rap-

porti di lavoro nell'impresa.

Ai lavoratori subordinati, in particolare, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 26, 34 e 35 D. Lgs 36/2021.

Ai rapporti di collaborazione coordinati e continuativi di carattere amministrativo e gestionale si applica l'articolo 37 del D. Lgs 36/2021.

La società può, altresì, stipulare contratti di apprendistato per garantire la formazione dei giovani atleti ai sensi dell'articolo 30 D. Lgs 36/2021.

Ricorrendone i presupposti l'attività di lavoro sportivo può costituire oggetto di un rapporto di lavoro, anche nella forma di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi dell'articolo 409 comma 1, n. 3, Codice di Procedura Civile.

Per quest'ultima si applica l'eccezione prevista alla presunzione di rapporto subordinato di cui all'articolo 2, comma 1, D. Lgs 81/2015.

Sono ammesse, altresì, le prestazioni sportive dei volontari, ivi compresi i dipendenti pubblici, purché non siano retribuiti in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Per tali prestazioni sportiva possono essere rimborsati esclusivamente le spese documentate relative al vitto all'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasioni di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di residenza del percipiente.

Tali rimborsi non concorrono a formare il reddito del percipiente. È prevista la possibilità di erogare rimborsi forfettari nei limiti stabiliti dalle normative vigenti in materia.

Le prestazioni sportive di volontariato sono incompatibili con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di Lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o tramite il quale svolge la propria attività sportiva.

E' previsto in ogni caso l'obbligo di assicurare per la responsabilità civile verso i terzi i volontari, in capo all'Ente che si avvalga del loro operato, anche mediante polizze collettive, secondo le linee guida di cui al D.M. 6 ottobre 2021, del Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il MLPS.

Alessandria, 21 giugno 2024

Firmati: PADULA NICOLA

CARLO CONFORTI notaio

* * * * *

Certifico io sottoscritto avv. **Carlo Conforti**, notaio alla residenza di *Alessandria*, iscritto al Ruolo dei Distretti Riuniti di *Alessandria*, *Acqui Terme* e *Tortona*, che la presente copia composta di diciassette pagine è conforme all'originale esistente presso questo Ufficio e si rilascia ad uso fiscale in carta libera.

Alessandria, piazzetta della Lega Lombarda numero 14, 24 giugno 2024.